

**SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 35/2012**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno		
<b>NUMERO ATTO</b>	COM(2012) 238 def.		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2012/0146 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	04/06/2012		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	07/06/2012		
<b>SCADENZA 8 SETTIMANE</b>	03/09/2012		
<b>ASSEGNATO IL</b>	13/06/2012		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	10 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	19/07/2012
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	1 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup> e 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	12/07/2012
<b>OGGETTO</b>	La proposta di regolamento è diretta a potenziare e ampliare la normativa vigente in materia di identificazione personale per transazioni elettroniche nel mercato interno, per coprire anche il riconoscimento reciproco, a livello dell'UE, dei regimi di identificazione elettronica notificata e di altri servizi fiduciari elettronici essenziali connessi.		
<b>BASE GIURIDICA</b>	La proposta si basa sull'articolo 114 del TFUE, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.		
<b>PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ</b>	La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo della creazione di un ambiente digitale armonizzato nell'Unione può essere raggiunto meglio con una regolamentazione sovranazionale che assicuri la libera circolazione dei servizi connessi alle transazioni europee e il reciproco riconoscimento delle identificazioni elettroniche.		
<b>PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ</b>	La proposta appare inoltre conforme al principio di proporzionalità, poiché non va al di là di quanto necessario per		

perseguire gli obiettivi prefissati, rispettando la competenza nazionale sull'identificazione personale.

## ANNOTAZIONI:

L'attuale normativa europea in materia di identificazione personale per transazioni elettroniche è rappresentata dalla direttiva 1999/93/CE, che stabilisce un quadro comunitario limitato all'utilizzo e al riconoscimento reciproco delle firme elettroniche.

La proposta è diretta quindi ad ampliare il quadro di regolamentazione vigente, nell'intento di rafforzare la fiducia dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni, nei confronti delle transazioni *on-line*, quale elemento fondamentale per incentivare lo sviluppo economico. Secondo la Commissione europea, infatti, la mancanza di fiducia scoraggia i consumatori, le imprese e le amministrazioni dall'effettuare transazioni per via elettronica e dall'adottare nuovi servizi. In particolare, il quadro normativo proposto mira a consentire transazioni elettroniche sicure e omogenee, in modo da migliorare l'efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati, nonché dell'*e-Business* e del commercio elettronico, nell'Unione europea.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito dell'*Agenda digitale europea* sullo sviluppo digitale dell'Europa, in cui si propone l'adozione di norme sulle firme elettroniche (azione fondamentale n. 3) e sul riconoscimento reciproco dell'identificazione e dell'autenticazione elettronica (azione fondamentale n. 16), in modo da istituire un quadro normativo chiaro che elimini la frammentazione, promuova l'interoperabilità, sviluppi la cittadinanza digitale e prevenga la criminalità cibernetica.

L'adozione di norme per garantire il riconoscimento reciproco dell'identificazione e dell'autenticazione elettronica in tutta l'UE e il riesame della direttiva sulle firme elettroniche sono un'azione fondamentale anche dell'*Atto per il mercato unico*, per la realizzazione del mercato unico, e della *Tabella di marcia per la stabilità e la crescita*, proposta dalla Commissione europea il 12 ottobre 2011, che fa seguito alla Dichiarazione dei Capi di Stato o di Governo dell'area dell'euro, del 21 luglio 2011. In tali documenti si sottolinea il ruolo fondamentale, per lo sviluppo dell'economia digitale, del futuro quadro normativo comune per il riconoscimento e l'accettazione reciproci dell'identificazione e dell'autenticazione elettronica attraverso le frontiere.

Sulla base delle consultazioni svolte dalla Commissione europea, un'ampia maggioranza delle parti consultate ha ritenuto necessario riesaminare il quadro normativo attuale per colmare le lacune della direttiva sulle firme elettroniche, al fine di rispondere alle sfide poste dal rapido sviluppo delle nuove tecnologie (in particolare per quanto riguarda l'accesso mobile e online) e dalla crescente globalizzazione, pur mantenendo la neutralità tecnologica del quadro giuridico. Si è ritenuto quindi di procedere con l'obiettivo di migliorare la certezza giuridica, stimolare il coordinamento della vigilanza nazionale, garantire il riconoscimento e l'accettazione reciproci dei regimi di identificazione elettronica e incorporare servizi fiduciari essenziali connessi.

Dalla normativa proposta ci si attendono quindi ricadute positive in termini di concorrenza per le imprese che prestano servizi fiduciari, le quali attualmente operano in un contesto in cui le differenze fra le normative nazionali sono spesso fonte di incertezze giuridiche e oneri supplementari. Ad esempio, un'impresa potrà partecipare elettronicamente ad un appalto pubblico indetto dall'amministrazione di un altro Stato membro senza rischiare il blocco della sua firma elettronica a causa di requisiti nazionali specifici e di problemi di interoperabilità. Analogamente, un'impresa potrà firmare contratti elettronicamente con una controparte situata in un altro Stato membro senza doversi preoccupare di eventuali requisiti legali diversi per servizi fiduciari quali i sigilli elettronici, i documenti elettronici o la validazione temporale.

Anche il commercio *on-line* ne dovrebbe beneficiare, acquistando maggiore affidabilità grazie alla possibilità per i potenziali acquirenti di verificare l'autenticità del sito Internet del venditore.

Significativi miglioramenti di efficienza deriveranno anche per quanto riguarda l'adempimento delle formalità amministrative. Ad esempio, gli studenti potranno iscriversi elettronicamente ad un'università estera, i cittadini potranno trasmettere la dichiarazione dei redditi online a un altro Stato membro e i pazienti avranno accesso *on-line* alla loro cartella clinica, grazie al riconoscimento reciproco dei mezzi di identificazione elettronica.

La normativa proposta disciplina, in particolare, al Capo II, il riconoscimento e l'accettazione reciproca dei mezzi di identificazione elettronica, stabilendo un regime obbligatorio di notificazione alla Commissione europea, che prevede una serie di requisiti e condizioni.

Il Capo III reca disposizioni sulla libera circolazione dei "servizi fiduciari", ovvero di quei servizi elettronici consistenti nella creazione, verifica, convalida, trattamento e conservazione di firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche, documenti elettronici, servizi elettronici di recapito, autenticazione di siti web e certificati elettronici, compresi i certificati di firma elettronica e di sigillo elettronico. A tale riguardo, gli Stati membri dovranno designare un organismo nazionale di vigilanza a cui conferire tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio dei suoi compiti. Inoltre dovranno istituire e pubblicare un "elenco di fiducia", recante informazioni relative ai prestatori di servizi fiduciari qualificati per i quali sono competenti e ai servizi da essi prestati.

La proposta di regolamento, inoltre, incorpora la normativa vigente sulla firma elettronica, di cui alla direttiva 1999/93/CE, abrogandola e rafforzandola con l'introduzione di un obbligo esplicito di conferire alle firme elettroniche qualificate lo stesso effetto giuridico delle firme autografe. Inoltre, gli Stati membri devono garantire l'accettazione transfrontaliera delle firme elettroniche qualificate, nel contesto della fornitura di servizi pubblici, e non devono introdurre obblighi aggiuntivi che potrebbero trasformarsi in barriere all'impiego di tali firme.

Analoghe norme sono previste per assicurare ai sigilli elettronici, ai documenti elettronici, ai recapiti elettronici, la medesima validità di tali atti in forma tradizionale, nonché disposizioni sull'autenticazione dei siti Internet.

Infine, è previsto il conferimento, alla Commissione europea, del potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione. Con particolare riguardo alla valutazione della "non essenzialità" delle materie oggetto dei poteri delegati, appaiono conformi al dettato dell'articolo 290 del TFUE quelli concernenti meri requisiti tecnici e norme procedurali (articoli 8, 13, 15, 18, 20, 28, 35 e 37), mentre un'ulteriore riflessione occorrerebbe svolgerla in relazione ai poteri conferiti per "l'ulteriore specificazione" dei requisiti prescritti per il rilascio della certificazione della firma elettronica e del sigillo elettronico (articoli 21, paragrafo 4, e 29, paragrafo 4), per la convalida e la conservazione della firma elettronica e del sigillo elettronico (articoli 25, paragrafo 2, 27, paragrafo 2, e 31), nonché per il riconoscimento degli organismi indipendenti (articolo 16, paragrafo 5, e 23, paragrafo 3).

---

3 luglio 2012

A cura di Francesco Peca

Ufficio di Segreteria della Commissione Politiche dell'Unione europea